



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 DEL 29.02.2012

OGGETTO: Modifica al regolamento per le forniture relative all'acquedotto comunale approvato con delibera di C.C. n. 3/2000 già modificato con delibera di C.C. n. 23/2004 e n. 18/2009;

L'anno duemiladodici e questo giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 18,45 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.02.2012 prot. 5421 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 2^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 21 e assenti n. 10 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO		X	21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO		X	22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI	X	
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO	X	
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	GIACCIO GIOVANNI	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965		X	31	MARONE RAFFAELE	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proposta di modifica articoli 3,4,5,8,19,20,25,26,27,28,29,31,35,38,39,42,43,66, del Regolamento per la fornitura idrica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2000, già mod. con Delibera di Consiglio n. 23 del 25.11.2004, già modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 418/2009.

Il Responsabile del Servizio della Fiscalità Locale ed il Dirigente del Settore Finanziario

Visto

- il vigente Regolamento relativo alla fornitura idrica nel Comune di Sant'Antimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2000;
- Viste le modifiche allo stesso apportate successivamente con Delibera di Consiglio n. 23 del 25.11.2004 ed in ultimo quelle relative alla Delibera di Consiglio Comunale n. 18/2009;

Considerato :

- che gli scriventi ai fini di una più efficiente ed efficace organizzazione delle attività relative al Servizio Idrico hanno provveduto più volte a convocare debita Conferenza dei Servizi interessati;
- che all'atto dello svolgimento delle stesse, emergeva la necessità di aggiornare il Regolamento de quo alla evoluzione della disciplina in materia e alla nuova organizzazione del Servizio;
- che gli stessi provvedevano a dare debita notizia delle modifiche da proporre ed eventualmente apportare alla IV Commissione Consiliare Permanente;
- considerata la necessità di apportare allo stesso le modifiche di seguito riportate al fine di migliorarne l'aspetto tecnico ed attuativo ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell'organizzazione del Servizio;
- che le modifiche proposte, con nota prot. n. 27344 del 23.09.2011 venivano debitamente inviate al Dirigente del III Settore D.ssa Paola Cerotto, al fine di pareri ed eventuali ulteriori suggerimenti in merito;

Visti:

- Il D.Lgs n. 446 del 1997;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000;
- Il D.Lgs n. 446 del 1997;
- Il Verbale n. 183 del 16.04.2009 della IV Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Programmazione Economica;
- Il vigente Regolamento delle entrate;
- Il Regolamento di contabilità dell' Ente;
- Lo Statuto dell'Ente.

Acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi dell'art. 17, comma 68 , della Legge 15.05.1997 n. 127

PROPONGONO

- di apportare le modifiche ai predetti articoli del vigente regolamento relativo alla fornitura idrica nel Comune di Sant'Antimo così come opportunamente evidenziate e riportate nell'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Russo'.A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Russo', written over the printed text.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALITÀ LOCALE
Dr. Gianluca RUSSO

Illustra l'Assessore Ponticiello Francesco;

Interviene il Consigliere Esemplio;

Il Presidente mette a votazione il punto all'o.d.g;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Fiscalità Locale Dr Gianluca Russo allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 21 Assenti 10;

Favorevoli 20 Astenuti 1

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Fiscalità Locale Dr Russo Gianluca, di modifica degli artt. 3,4,5,8,19,20,25,26,27,28,29,31,35,38,39,42,43,66, del Regolamento per la fornitura idrica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 08.02.2000 già modificato con delibera di Consiglio n. 23 del 25.01.2004, già modificato con delibera di Consiglio Comunale n.418 /2009, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale del presente atto.



Comune di Sant'Antimo

Via Roma 188
68029 Sant'Antimo (MC) - Telefono +39.051.3329111
PEC urpis@cert.comune.santantimo.na.it



COMUNE DI SANT'ANTIMO

-Provincia di Napoli-

**Modifica al regolamento per le forniture relative all'acquedotto
comunale approvato con Delibera di C.C. n. 3/2000, già modificato con
Delibere di C.C. n. 23 del 25.11.2004 e n. 18 del 21.05.2009**

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

La distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Sant'. Antimo è gestita in economia dall'Amministrazione Comunale in base a quanto disposto nel presente Regolamento.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di decidere, con apposita deliberazione, una diversa forma di gestione del servizio.

Tutti gli utenti devono provvedere all'installazione di strumenti di misura della portata dell'acqua prelevata, nonché, al loro regolare funzionamento.

ART. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative all'acquedotto comunale.

ART.3 - Costruzione della rete idrica sul suolo pubblico

La costruzione della rete idrica sul suolo pubblico del Comune di norma avviene direttamente ad opera del Comune, oppure, mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico del Comune;
- c) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- d) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, in particolare per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno da quel momento nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART. 4 - Proprietà delle tubazioni

I misuratori, in base ai quali viene effettuata la misurazione dell'acqua erogata e consumata, e le tubazioni dell'acquedotto sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto insistenti oltre il limite della stessa. L'Ente declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali perdite o danni oltre il limite specificato, anche se trattasi di impianti senza l'accentramento dei misuratori.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i misuratori installati all'interno delle abitazioni o locali destinati ad altri usi di proprietà privata, le cui linee di alimentazioni attraversano cortili o luoghi condominiali o privati, devono essere rimossi e posizionati nella zona di ingresso alla proprietà nel punto più vicino alla strada pubblica.

Il mancato adeguamento degli impianti di cui sopra, decorso il termine fissato, comporterà che le linee di alimentazioni a monte del contatore ed insistenti su proprietà private saranno considerate private e non pubbliche.

ART. 5 - Controllo sugli impianti

La sorveglianza, la manutenzione e la riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate in via ordinaria alle unità tecniche dell'U.T.C. (*Ufficio Tecnico Comunale*) ed, in via straordinaria, a personale esterno all'organico comunale.

ART. 6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- 1) forniture per uso pubblico;
- 2) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

Nel caso in cui si verifichi una interruzione nella erogazione dell'acqua a seguito di rotture dell'impianto idrico, lavori in corso, o cause di forza maggiore, l'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento per danni o altro nei confronti sia dell'utente che di terzi. Eventuali utenze che per la loro natura richiedano la continuità del servizio provvederanno in proprio all'installazione di un impianto autonomo di riserva. Nel caso in cui si verificasse una diminuita disponibilità delle sorgenti dell'acqua, e per altre inderogabili necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di razionare l'erogazione dell'acqua.

ART. 8 - Concessione delle utenze

Le utenze, a seguito di nuove concessioni, si distinguono in domestiche e non domestiche. Le utenze non domestiche, a loro volta si suddividono in commerciali, professionali ed industriali. Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di soddisfare tutte le richieste di nuove utenze verranno preferite in via prioritaria le utenze domestiche.

ART. 9 - Ubicazione delle tubazioni e condotte

L'ufficio Tecnico, segnalerà, a chi ne faccia richiesta, onde evitare danni alle condotte stradali, l'esatta collocazione delle condutture. Qualora non sia stata richiesta la suddetta documentazione e siano stati arrecati danni alle tubazioni, o quando i danni derivino da negligenza, imprudenza o imperizia di chi esegue i lavori in prossimità delle tubature, spetterà all'Amministrazione Comunale ottenere il rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

ART. 10 - Variazioni al regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Nel caso in cui l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 11 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

1. per mezzo delle fontane pubbliche;
2. mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO: FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12- Fornitura per uso pubblico: definizione

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche di incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 13 - Fontane pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

ART. 14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- 1) bocche antincendio;
- 2) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui al precedente n°2 l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

ART. 15 - Installazione di misuratori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, l'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) ne potrà disporre l'installazione.

ART. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- 1) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- 2) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

CAPITOLO TERZO: FORNITURE PER USO PRIVATO- CAPO PRIMO- AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

ART. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

ART. 18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti e della disponibilità di bilancio. Gli utenti sono tenuti al pagamento degli oneri necessari per la realizzazione degli allacci alla tubazione predetta. Gli interessati potranno sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 3.

ART. 19 - Nuovi allacciamenti - procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda potrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta dei seguenti versamenti:

- a) rimborso spese per stampati;
 - b) diritto fisso di allacciamento;
- gli importi di cui sopra, saranno determinati annualmente con Delibera di Giunta Municipale che provvederà a determinare inoltre:
- c) spese postali;
 - d) diritto per sopralluogo;
 - e) canone di gestione trimestrale;
 - f) apposizione sigilli;
 - g) sospensione fornitura per allacciamenti abusivi;
 - h) costi per la fornitura e posa dei misuratori;
 - i) costi per la voltura del contratto.

Inoltre il richiedente, dovrà allegare in copia alla domanda (o potrà eventualmente autocertificare) l'avvenuto rilascio del permesso di costruire o l'avvenuto rilascio della licenza edilizia in sanatoria relativa all'immobile oggetto della richiesta di fornitura idrica oltre il certificato di agibilità. Tutte le spese per un nuovo contratto, comprese quelle di cui al successivo art. 20, potranno, a richiesta dell'utente, essere dilazionate a valere sulle prime tre successive fatturazioni relative al pagamento del consumo di acqua potabile.

Per i contratti relativi ad immobili concessi in locazione occorrerà, la firma del conduttore, la presentazione del suo stato di famiglia e l'autorizzazione del proprietario. La domanda deve contenere:

1. cognome, nome, dati anagrafici. codice fiscale, residenza, e numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente.
2. l'indicazione della sua qualità di proprietario, enfiteuta usufruttuario, conduttore del immobile per il quale viene richiesta la concessione dell'acqua potabile.
3. ubicazione dell'immobile, via, numero civico, scala e interno per il quale si richiede l'acqua, nonché il numero degli appartamenti di cui esso è composto.
4. dichiarazione di aver preso atto del presente regolamento, e di accertarne tutte le

condizioni.

La **fornitura** è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

In caso di voltura di contratto o per variazione di intestazione è dovuta dall'utente **la somma annualmente deliberata dalla Giunta Municipale**

L'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) comunale **darà l'assenso alla fornitura**, di cui ai due commi precedenti non oltre 15 giorni dalla presentazione dell'istanza dell'utente.

Comune di Sant'Antimo

ART. 20 - Deposito Cauzionale

Ogni utenza, alla stipula di un nuovo contratto, è tenuta al versamento di un deposito cauzionale sui consumi, pari a Euro 0,129 al mc di consumo annuo presunto.

I consumi presunti, solo al fine del calcolo del deposito cauzionale, sono correlati alla composizione del nucleo familiare in funzione di mc. 50 per ogni componente del nucleo familiare stesso, fino ad un massimo di mc. 300.

L'utente potrà essere esonerato dal pagamento di quanto dovuto per deposito cauzionale sui consumi idrici solo dopo avere effettuato la domiciliazione bancaria della fattura relativa al consumo di acqua. Allo stesso modo sarà possibile garantire il deposito cauzionale sui consumi idrici a mezzo polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa allorché l'importo dello stesso sarà superiore ad Euro 500,00.

capo secondo - impianti interni

ART. 21 - Installazione delle condutture esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi meri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 22 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno". E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto intero dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 23 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da

quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 24 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 25 - Prescrizioni e Collaudi

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cure e spese dell'utente che ne ha la responsabilità. L'U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale) si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessaria e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Qualora le installazioni non risultassero idonee, l'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) potrà su segnalazione dell'U.T.C. rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua su comunicazione dell'UTC (ufficio tecnico comunale).

ART. 26 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune per mezzo dell'U.T.C. (ufficio tecnico comunale).

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dall'U.T.C. (ufficio tecnico comunale) mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

ART. 27 - Modifiche

L'U.T.C. (ufficio tecnico comunale) può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti. In caso di inadempienza lo stesso Ufficio ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 28 - Guasti e Sostituzione dei misuratori.

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto). L'ufficio Tributi provvederà ad addebitare il diritto di sopralluogo (annualmente stabilito con delibera di giunta municipale) all'utente in ogni caso. Nell'eventualità che il guasto del misuratore sia imputabile all'utente, sarà addebitato anche il costo del misuratore.

ART. 29 - Vigilanza

L'UTC (ufficio tecnico comunale) e l'Ufficio Tributi hanno sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di

accedere nella privata proprietà, previa appuntamento, o dopo comunicazione lasciata presso la residenza dell'utente, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture ed ai misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Capo Terzo - Misuratori

ART. 30 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo ed il calibro del contatore sono stabiliti dall'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) in relazione alla natura della concessione. I misuratori sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente, sempre che il motivo non sia imputabile a difetti di fabbricazione.

ART. 31 - Posizione dei misuratori

I misuratori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con L'UTC (ufficio tecnico comunale). A valle del contatore dovrà essere collocato a cura ed a spese dell'utente un rubinetto di arresto. Di norma l'installazione dei misuratori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. Tutti i misuratori e la chiave di arresto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ufficio Tributi o ditta incaricata dal Comune. Per i misuratori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 32 - Misuratori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze, quando tecnicamente possibile, i misuratori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

ART. 33 - Custodia dei misuratori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei misuratori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli, ed ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore, saranno punite con le sanzioni di legge ed in base al regolamento.

ART. 34 - Quota di gestione dei misuratori idrici

Le quote mensili di gestione e manutenzione dei misuratori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi. Ove il proprietario a seguito di disdetta dell'utenza intendesse preservare l'istallazione del misuratore, sarà tenuto al mantenimento dello stesso con saracinesca

sigillata ed al pagamento della relativa quota di gestione di cui al precedente comma.

ART. 35 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Su richiesta dell'utente, l'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) o la ditta appaltatrice del servizio, dovrà provvedere ad avviare le opportune verifiche, ed ove il caso specifico lo richieda, di sostanziare l'intervento di verifica all'U.T.C. Le spese di sopralluogo sono da determinarsi annualmente con delibera di giunta e saranno addebitate allo stesso allorquando dalla verifica non dovesse risultare anomalia alcuna al misuratore idrico. Inoltre ove a seguito della verifica venisse riscontrata una irregolarità nel funzionamento del misuratore dipendente dal comportamento manifestatamente doloso da parte del contribuente, si provvederà a gravare il consumo idrico con una spesa pari al doppio dell'ultima fattura pagata.

ART. 36- Divieto di rimozione e/o spostamento dei misuratori

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del servizio tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

Capo Quarto: Contratti di Fornitura

ART. 37 - Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto con tutte le conseguenti responsabilità è normalmente il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, amministratore, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia a sua richiesta, all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 38 - Contratto di utenza- ~~Volture~~- ~~Subentri~~

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

I contratti di utenza, di cui al precedente comma, potranno essere stipulati:

- 1) per le nuove utenze con prima installazione del misuratore, solo a seguito dei controlli di rito da parte dell'U.T.C;
- 2) per le nuove utenze con misuratore precedentemente installato, a seguito dei controlli di rito da parte dell'U.T.C;
- 3) In caso di voltura, intendendosi per essa il cambio di intestazione del contratto tra parenti in linea retta ascendenti e discendenti di 1° grado (marito-moglie, genitori-figli) non sono previsti costi aggiuntivi, la stessa potrà essere effettuata solo se il contribuente uscente è in regola con i pagamenti sino all'ultima fattura scaduta;
- 4) In caso di subentro, intendendosi per esso, la procedura che si sostanzia nella chiusura di un contratto attivo (del cessante) e l'attivazione contestuale di un nuovo contratto (del subentrante) con accettazione contestuale della lettura dei consumi al momento dell'operazione.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena

conoscenza delle norme regolamentari

ART. 39 - Modalità di somministrazione

Salvo caso eccezionale, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante misuratore, con le seguenti modalità

- 1) Le fatture saranno sempre calcolate in funzione del reale consumo rilevabile dai misuratori con un minimo contrattuale di 30 mc. annui (litri 82,2 giornalieri), sempre fatturabili all'utenza, anche in caso consumo nullo. Parimenti per utenze multiple in caso di consumo nullo sarà sempre fatturabile l'importo risultante dal seguente calcolo:

$(\text{Numero Fam Residenti} + \text{Numero attività produttive}) * 30\text{mc}$

- 2) I consumi sono sempre fatturati in funzione del reale consumo, così come regolamentato al successivo art. 42.

ART. 40 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diverse indicazioni contrattuali, sono a tempo indeterminato. L'utente può, in ogni caso, disdire il contratto in qualsiasi momento, la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli, di cui al precedente comma, dovrà avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere, anche, rilevabili le letture del contatore.

ART. 41- Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al precedente comma deve risultare sempre in forma scritta.

ART. 42 - Accertamento dei consumi - lettura dei misuratori

La fatturazione dei consumi avverrà con periodicità trimestrale. Il ciclo completo si comporrà, quindi, di tre fatture stimate sulla media dei consumi degli ultimi anni e una quarta fattura di conguaglio con lettura "reale" dei consumi. La fattura potrà essere emessa anche sulla scorta della lettura fornita dall'utente e validata dal competente Servizio (o ditta appaltatrice dello stesso)

La lettura del contatore avrà luogo secondo l'itinerario stradale e il programma predisposto dal Responsabile del Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto).

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile far eseguire la lettura si applicherà d'Ufficio un consumo presunto stimato con la media dei consumi degli ultimi anni; se tale impossibilità di lettura del misuratore sussista anche per le successive verifiche, può essere disposta, previa notifica all'interessato, l'interruzione dell'erogazione dell'acqua.

La riapertura del servizio all'utenza potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura del contatore ed a seguito dell'avvenuto pagamento da parte dell'utente dei consumi e delle spese, determinate dall'Ufficio competente.

All' Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) compete comunque, la facoltà di fare eseguire, quanto lo ritenga opportuno, letture e verifiche supplementari.

L'Amministratore potrebbe anche stabilire diversi sistemi di lettura del contatore come la tele lettura.

ART. 43 - Allacciamenti di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio si dovrà dotare di una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Nel caso in cui l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verranno sistemati tanti singoli misuratori quanti sono gli alloggi, ciò a cura ed a spese dei proprietari con rivalsa sui conduttori. In ogni caso, il canone di gestione (trimestrale) sarà addebitato ad ogni unità abitativa.

ART. 44 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, dovranno chiedere separatamente apposita concessione.

ART. 45 - Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse fare estendere la tubatura dell'acqua ad ampliamenti di fabbricati oppure a nuove costruzioni, o che intenda variare l'utenza originale, deve richiedere apposita autorizzazione.

ART. 46 - Riscossione dei canoni e bollette di pagamento

La riscossione degli importi relativi ai consumi dell'acqua, nonché degli altri importi ad essi connessi, è trimestrale posticipata.

La riscossione viene effettuata con l'emissione di fattura nella quale sono riportate le varie voci di consumo, gli importi parziali, le spese di spedizione e l'importo totale da pagare.

Sulle fatture vengono riportate anche le somme arretrate eventualmente dovute all'utente per interessi di mora, multe, spese per sospensioni e/o ripristino dell'erogazione dell'acqua e per eventuali ritardi nei pagamenti.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a € 10,00 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione. Gli stessi importi verranno riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino ad € 10,00 e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

Art. 46-bis Determinazione Tariffe

Le tariffe sono applicate ai consumi e sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale, unitamente agli altri diritti onerosi previsti (vedi art. 19) e non previsti dal regolamento, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti. Le tariffe sono diversificate per uso domestico e non domestico.

ART. 47 - Modalità di pagamento

Le bollette di pagamento, elaborate direttamente dal Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) comunale, o da società autorizzata da Comune, vengono spedite a mezzo posta all'utente o recapitate a mano mediante messo comunale o a mezzo società autorizzata dal Comune.

Il pagamento delle bollette può essere effettuato a facoltà dell'amministrazione Comunale, o attraverso bollettini di conto corrente postale, o presso gli istituti di credito presenti con propri sportelli nella zona ad a ciò autorizzati dall'Amministrazione.

Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento a mezzo conto corrente postale. Il mancato pagamento delle bollette entro i termini previsti comporta un addebito sulle successive bollette della indennità di mora stabilite nelle seguenti

misure: penale di mora del 5% dell'importo delle bollette dopo il trentesimo giorno dal termine previsto per il pagamento, oltre gli interessi di legge maturati dalla scadenza della bolletta al suo pagamento.

ART. 48 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti i gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 49 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 50- Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o in particolari circostanze commisurato al regime di portata della condotta.

ART. 51- Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né l'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente all'Ufficio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 52- Ripristino delle utenze

In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme relative ai consumi le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto).

CAPITOLO QUARTO: CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 53- Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

ART. 54- Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza. Sono, inoltre, a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

ART. 55- Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche e edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione".

ART. 56- Obblighi dell'utente - controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee di segnalare all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito. L' Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) potrà, in qualsiasi momento disporre gli eventuali controlli.

ART. 57- Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei misuratori.

CAPITOLO QUINTO: NORME PENALI

ART. 58- Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata la penale di Euro 512,00.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dall'Ufficio Tributi (Servizio Acquedotto) a seguito di accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 59- Contestazione delle infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti dell'Ufficio Acquedotto che potranno presentarsi soli od eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà all'Ufficio competente il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 60- Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Comune di Sant'Antimo

CAPITOLO SESTO: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61- Adeguamento modalità di somministrazione

Per tutti i contratti in essere, le modalità di somministrazione saranno comunicate all'utente, con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento, indicando nella comunicazione le modalità per una eventuale variazione del contratto di fornitura.

ART. 62- Rimborso deposito cauzionale

Qualora l'Ufficio Tributi avesse addebitato un deposito cauzionale maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 20, la differenza verrà rimborsata sulla prima bolletta relativa al consumo del 1° quadrimestre 2006, a condizione che l'utente sia in regola con i pagamenti delle pregresse forniture.

ART. 63- Installazione nuovi misuratori

Per i fabbricati esistenti, di proprietà unica o condominiale, per i quali è stato installato un unico contatore a servizio di più utenze, si può procedere alla installazione di nuovi ed ulteriori misuratori nel rispetto delle norme del presente regolamento. La richiesta di nuovi misuratori, in questa ipotesi, deve interessare tutte le utenze dello stabile.

ART. 64- Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco od ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART. 65- Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà il Dirigente, caso per caso, previa convocazione dell'utente.

ART.66- Competenze degli uffici comunali

All'Ufficio Tributi- (Servizio Acquedotto) compete:

- a) ricezione dell'istanza;
- b) controllo della regolarità della procedura amministrativa e del rispetto dei tempi di fornitura;
- c) la stipula del contratto per la fornitura dell'acqua potabile;
- d) la stipula del contratto per le volture di intestazione o di variazione del minimo contrattuale;
- e) la formazione delle liste di carico;
- f) tutto quanto altro finalizzato alla riscossione dei canoni idrici.

All'Ufficio Tecnico compete

- a) redazione del preventivo di spesa necessario per l'allacciamento idrico (eventualmente sostanziato dalla ditta appaltatrice del Servizio);
- b) verifiche dei requisiti ai fini delle installazioni dei misuratori idrici (ivi compreso il controllo di quanto autocertificato dagli utenti);
- c) trasmissione all'Ufficio Tributi della copia del verbale di posa in opera del misuratore idrico;
- d) l'installazione, la sostituzione e la cessazione del misuratore idrico (eventuale ditta appaltatrice del servizio);
- e) tutto quanto necessario per l'ordinaria e straordinaria manutenzione della rete idrica comunale, ivi compreso l'eventuale sostituzione del misuratore idrico, della chiave d'arresto, etc...;
- f) Verifiche delle letture fiscali.

Alla eventuale ditta appaltatrice del Servizio, oltre quanto già specificato nei precedenti punti, potranno essere affidate:

- le letture dei misuratori idrici;
- Rilevazione dei contatori illeggibili, privi di sigilli e di eventuali utenze abusive o irregolari;
- Verifiche dei misuratori idrici ed apposizione dei sigilli numerati indicanti la denominazione "*Comune di Sant'Antimo*";
- Denunce all'Autorità giudiziaria, oltreché agli uffici competenti, di tutti gli eventuali allacci abusivi che riscontrerà durante l'attività contrattuale, compresa l'interruzione della fornitura idrica con l'assistenza del personale dell'Ufficio tecnico comunale e del locale Comando di Polizia Municipale.

ART. 67- Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 68 - Informazione e Carta del Servizio Idrico

Il Comune promuove campagne informative sul corretto utilizzo dell'acqua, al fine di stimolare comportamenti rivolti alla valorizzazione e al risparmio della risorsa idrica. Si impegna inoltre ad

adottare una Carta del Servizio Idrico, con l'obiettivo di informare correttamente l'utenza su tutte le caratteristiche del servizio configurato nel presente regolamento. Tale documento costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura.

ART. 69- Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne potrà prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 70- Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a seguito della approvazione.
avvenuta
Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

Comune di Sant'Antimo

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 09 del 29/02/2012

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

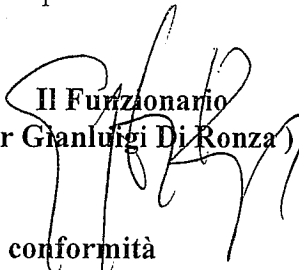
Lì 21.02.2012

 **Il Funzionario**
(Dr Gianluca Russo)

Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 21. 02.12

 **Il Funzionario**
(Dr Gianluigi Di Ronza)

Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 21.02.12

 **IL SEGRETARIO GENERALE**
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

**“Modifica al regolamento per le forniture relative all’acquedotto comunale
approvato con delibera di Consiglio Comunale 3/2000, già modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 2004 e n. 18 del 2009”**

PRESIDENTE: Illustra l’Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Anche con questa delibera andiamo a modificare una nostra vecchia delibera per quanto riguarda il regolamento per la fornitura relativa all’acquedotto comunale; con questa delibera si vanno meglio a definire i compiti nell’ambito comunale tra l’ufficio tecnico e l’ufficio tributi, quindi la maggior parte di queste modifiche riguardano soprattutto quest’aspetto. Il regolamento è passato alla Commissione competente, la quale ha dato parere favorevole e decide di non apportare nessuna modifica alla delibera. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Esemplio.

CONSIGLIERE ESEMPIO: Assessore, si possono conoscere in dettaglio queste modifiche? Tutte quante no, quelle più importanti.

ASSESSORE PONTICIELLO: Al punto 3: *“Costruzione della rete idrica su suolo pubblico: che i lavori vengono eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell’ufficio tecnico del Comune”* prima era *“ufficio tecnico del Comune”*. *“Ultimati i lavori sarà redatta a cui dell’ufficio tecnico”* prima era ufficio tributi – *“I misuratori in base ai quali viene effettuata la misurazione dell’acqua erogata e consumata e le tubazioni dell’acquedotto sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale, restante all’utente il diritto d’uso per l’erogazione richiesta”* questo si va a modificare *“Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell’impianto insistente oltre i limiti della stessa. L’Ente declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali perdite o danni oltre limiti specificati”* questo è l’articolo 4. Articolo 8: *“Le utenze non domestiche a loro volta si suddividono in commerciali, professionali e industriali”*. Articolo 19: *“Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune; la domanda potrà essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari usufruttari, dal costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta dei seguenti versamenti: rimborso spese prestampati, diritto fisso di allacciamento. Gli importi di cui sopra saranno determinati annualmente con delibera di Giunta Municipale, che provvederà a determinare inoltre le spese postali, i diritti per sopralluogo, canone di gestione trimestrale, apposizione sigilli,*

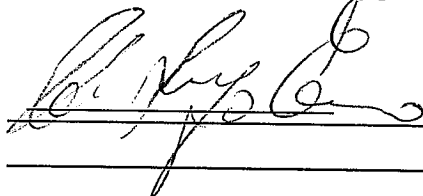
sospensione fornitura per allacciamenti abusivi, costi per la fornitura e posa dei misuratori, costi per la voltura del contratto" queste penso che siano le cose più importanti che ci sono.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Si mette a votazione l'ottavo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Favorevoli: n. 20. Astenuti? Astenuti: n. 1.

Punto n. 9 o.d.g.

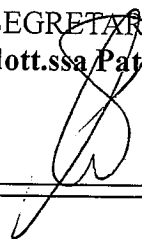
DELIBERA C.C. N. 09 DEL 29.02. 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI LORENZO FRANCESCO





IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

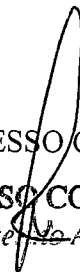
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **16 MAR 2012**

Li **16 MAR 2012**



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Angelo Antonio)



IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
